

IMMOBILIARE MARCO POLO S.r.l. a socio unico

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

Anno 2019

Premessa	1
1) Stato del Modello 231 vigente	1
2) Attività svolte nel corso dell'esercizio 2019.....	4
3) Attività di formazione	4
4) Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.....	5
5) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	5
6) Piano delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio 2020	5

Premessa.

La presente relazione annuale viene resa dall'Organismo di Vigilanza monocratico nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito indicato come l'“Organismo” o l'“OdV”) di Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico (di seguito anche indicata come la “Società”), in conformità all'articolo 5, sub 8), del Regolamento dell'OdV ed è volta a illustrare all'Organo amministrativo il risultato delle attività svolte nel corso del 2019.

1) Stato del Modello 231 vigente.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigente (di seguito anche “Modello 231”) è stato approvato dall'organo amministrativo in data 11 dicembre 2018 ed è composto da una Parte generale e da una Parte speciale; la Parte speciale ha la finalità di definire regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella Società, la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231 e consta, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi svolta dall'Advisor, dell'individuazione delle aree a rischio dei reati presupposto e delle regole di condotta da adottare da parte dei destinatari del Modello per prevenire i tali reati. Unitamente al Modello 231, l'Organo amministrativo ha approvato il Codice etico e, requisito specifico richiesto dall'articolo 6, comma 2, sub c) del D. Lgs. 231/2001, il Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie.

Evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed impatto sul Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Segnatamente alle nuove previsioni normative dell'anno 2019 con diretta incidenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si segnalano:

- (i) la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (detta Spazzacorrotti), che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto il delitto di “Traffico di influenze illecite”, disponendo l'applicazione anche a tale delitto della sanzione pecuniaria fino a 200 quote e inasprito le sanzioni interdittive previste *ex art.* 9, co. 2 del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25, co. 2 e 3 del citato D. Lgs. 231/2001, tramite una differente sanzione edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole (apicale: sanzioni interdittive da 4 a 7 anni; subordinato: sanzioni interdittive da 2 a 4 anni).

La Legge 3/2019 ha infine aggiunto al citato art. 25 il comma 5 bis, disponendo l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura ordinaria (3 mesi – 2 anni) all'ente che, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e a evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

- (ii) la Legge 3 maggio 2019, n. 39, promulgata per la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive”, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 con l'obiettivo di potenziare la cooperazione internazionale a fini investigativi e processuali, contiene misure preventive e repressive contro la corruzione e il riciclaggio nel mondo dello sport e in particolare introduce specifiche sanzioni pecuniarie per i reati di frode nelle competizioni sportive.

In particolare, l'art. 5 della suddetta legge, inserendo nel Decreto il nuovo art. 25-*quaterdecies*, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto con i delitti di “Frode in competizioni sportive” e “Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa”, di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 401/1989.

- (iii) la Legge 21 maggio 2019, n. 43, rubricata “Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”, ha sostituito il testo dell'art. 416-*ter* c.p., già inserito nell'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001.

Rispetto alla previgente formulazione è stata:

- estesa la punibilità anche alla condotta degli intermediari;
- ampliata la controprestazione aggiungendovi, oltre il denaro/altra utilità, anche “la disponibilità a soddisfare interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”;
- inasprita la pena (da 6/12 a 10/15 anni di reclusione);
- aggiunta un’aggravante in caso di elezione;
- aggiunta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna.

L’art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001 prevede nei confronti dell'ente, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416-*ter* c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; è inoltre stabilita l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, 2° co. del Decreto per una durata non inferiore a un anno nonché, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia utilizzata stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

(iv) il D. L. 21 settembre 2019, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2018, n. 133), ha modificato l’art. 24-*bis*, comma 3, D. Lgs. 231/2001 estendendo l’applicabilità, per l’ente responsabile, della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (ovvero cinquecento quote se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico) alla nuova fattispecie di reato, introdotta dall’art. 1, co. 11 del suddetto decreto legge, che punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive ivi previste, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero, od omette tali comunicazioni nei termini prescritti.

(v) il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 con i delitti tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000.

In particolare, l’art. 39, co. 2 del Decreto Fiscale ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*quinqüesdecies*, in forza del quale alcuni reati tributari comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e determinano l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Secondo la nuova disposizione:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000) si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero fino quattrocento a quote se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3, co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000) si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000) si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero fino quattrocento a quote se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila;
- d) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000) si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- e) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000) si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il comma secondo della medesima norma prevede una circostanza aggravante: tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Agli enti, inoltre, si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/2001:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'Organismo, infine, informa che la Legge 4 ottobre 2019, n. 117, rubricata "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", ha conferito al Governo la delega a recepire ed attuare la Direttiva (UE) 2017/1371 (cosiddetta "Direttiva PIF"), che si propone di approntare una migliore tutela degli interessi finanziari europei attraverso l'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, da attuarsi mediante la definizione delle condotte penalmente

rilevanti e delle relative sanzioni, seguendo i criteri e principi specifici ivi indicati, alcuni dei quali potranno incidere sulla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti. Tra questi:

- l'individuazione dei reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- l'abrogazione espressa di tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
- la modifica dell'art. 322-*bis* c.p. nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
- l'integrazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tra gli altri, l'inclusione del delitto di traffico di influenze illecite e soprattutto l'inclusione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto 231 rende necessario un attento aggiornamento dell'analisi del rischio e la verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni esistenti ovvero la necessità di intervento. Il Modello 231 e la relativa mappatura dei rischi, nella formulazione vigente, dovranno pertanto essere verificati e se del caso aggiornati alle previsioni di cui alle normative dianzi citate.

2) Attività svolte nel corso dell'esercizio 2019.

Nel corso dell'esercizio 2019 l'attività dell'OdV monocratico è consistita nell'attuazione del piano delle attività proposte per il medesimo anno vigilando, per quanto di competenza, sulla corrispondenza dell'operato inerente lo svolgimento delle attività aziendali e le previsioni del Modello 231.

In particolare, l'OdV ha compiuto plurimi accessi presso l'unità operativa di Piazzola sul Brenta (VI) per realizzare una serie di audizioni incontrando il Referente arch. Davide Miola, che ha informato l'Organismo in merito alle vicende che hanno interessato la

Società, la formazione dei dipendenti, le iniziative di miglioramento; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della Società, dott. Alessandro Bison,, il quale ha aggiornato l'Organismo in merito alle attività di sua competenza nel periodo di riferimento, quali la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 – 2021 e gli adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; l'addetto alla funzione contabile e amministrativa, signora Nicoletta Cestonaro, per la verifica dell'adeguatezza e del rispetto del Protocollo di gestione delle risorse finanziarie adottato al fine di impedire, nella relativa gestione, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'OdV, unitamente all'advisor del Modello 231, prof. Avv. Paolo Piva, ha provveduto a erogare la formazione generale iniziale a tutti i destinatari del Modello 231.

L'OdV inoltre ha avuto più conferenze telefoniche con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Società, dott. Carlo Sanavio, al fine di ottenere informazioni sulle procedure adottate per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.

L'OdV ha mantenuto contatti con l'Amministratore unico della Società, avv. Aldo Rozzi Marin, al fine del necessario scambio di informazioni e per riferire sulle circostanze rilevate in esito alla propria attività di vigilanza sull'efficacia e sull'attuazione del Modello organizzativo rispetto alle aree sensibili ivi indicate. In particolare, l'OdV ha opportunamente segnalato all'Amministratore unico la presenza di situazioni di non conformità rispetto alle previsioni del Modello 231, e alla relativa normativa di riferimento, riguardanti l'unità aziendale di Monselice (PD).

3) Attività di formazione

La formazione, unitamente alle attività di comunicazione e informazione, costituisce elemento di idoneità e rappresenta una componente indispensabile per garantire l'efficace attuazione del Modello 231, che non potrebbe ritenersi efficacemente attuato laddove la formazione non venisse differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio, non preveda il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, la formalizzazione della partecipazione. L'OdV conferma la necessità che l'attività formativa venga specificamente regolamentata all'interno del Modello 231.

L'OdV ricorda la necessità che la Società preveda un ciclo di formazione rivolto a tutti i destinatari del Modello 231, coerente con il contenuto di quest'ultimo e che tale obbligo formativo sia replicato dopo ogni aggiornamento del Modello, in particolare per quanto

concerne la parte speciale contenente l'analisi dei rischi.

4) Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Dopo la chiusura dell'esercizio l'OdV non ha ricevuto alcuna segnalazione relativa a presunte violazioni delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato dalla Società.

In tema di evoluzione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, si sono dianzi segnalate le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 dai provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno 2019.

In relazione all'emergenza COVID-19, meglio nota come Coronavirus, l'OdV ha richiesto alla Società informazioni in merito al programma di iniziative e relative misure di prevenzione adottate e attuate e/o in corso di adozione e attuazione nei luoghi di lavoro al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus e per mitigare i rischi in materia di salute dei lavoratori derivanti dal virus stesso. La Società ha risposto comunicando le misure adottate dal Datore di lavoro e le informative predisposte dal medico competente e diffuse ai dipendenti.

5) Segnalazioni all'OdV.

Nel corso dell'anno 2019 l'Organismo di Vigilanza non ha ricevuto segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato dalla Società. Non sono state ricevute comunicazioni circa l'avvio di azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.

6) Piano delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio 2020.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'OdV intende svolgere le seguenti attività:

- i) prevedere un incontro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP della Società al fine di concordare l'inoltro all'OdV del materiale aggiornato dallo stesso predisposto e di coordinare la comunicazione di eventi sensibili (quali il verificarsi di infortuni o cosiddetti "quasi infortuni") in modo da rendere maggiormente efficaci i rispettivi ruoli di verifica e controllo;
- ii) prevedere almeno due incontri con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di coordinare, da un punto di vista operativo, le diverse attività di controllo e di verificare gli esiti degli accertamenti rispettivamente compiuti;
- iii) monitorare che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione relativa alla violazione dei contenuti del Modello 231;

- iv) procedere, anche tramite accesso alla struttura e/o audizione dei soggetti interessati, alla verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 onché dell'effettiva applicazione delle stesse;
- v) valutare la necessità di procedere ad aggiornamenti del Modello 231 in caso di ulteriori modifiche al D. Lgs. 231/2001;
- vi) verificare l'esito delle segnalazioni effettuate all'Organo amministrativo circa le situazioni di non conformità;
- vii) formalizzare, oltre a quanto già previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, uno schema dei flussi informativi a cadenza periodica e a evento.

La presente Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2019 viene trasmessa all'Organo amministrativo di Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico.

L'Organismo di Vigilanza rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Mestre, 27 marzo 2020.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

dott. comm. Paolo Castaldini	f.to: <i>Paolo Castaldini</i>
------------------------------	-------------------------------